

Pubblicato il 14/11/2016

N. 07179/2016 REG.PROV.CAU.

N. 09873/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9873 del 2016, proposto da:

Lorella Andria, Angrisani Maria Rosaria, Angrisani Rosalba, Barra Luisa, Barresi Maria Angela, Bertone Michelina, Cammarano Antonietta, Cammarano Giuseppe, Cammarota Barbara, Capo Livia, Capozzoli Maria, Capozzolo Clara, Cappuccia Manuela, Cappuccio Antonia, Carbone Maria Teresa, Casale Concettina, Cavaliere Raffaella, Cefola Giuseppe, Cefola Mariangela, Cetrulo Anna, Cicatelli Rosaria, Cinelli Immacolata, Citro Ornella, Coccorullo Patrizia, Coda Daniela, Corcillo Ivana, Cortazzo Sara, Cortazzo Vincenza, D'Angelo Luisa, De Rosa Natascia, De Silvio Anna Maria, Del Gaiso Michelina, Del Plato Annunziata, Di Cosimo Carmelina, Di Lorenzo Cinzia, Di Maio Simona, Di Matteo Adriana, Di Matteo Annelora, Di Michele Filomena, Di Perna Anna Maria, Faino Fabiola, Fasulo Anna, Ferraiuolo Anna, Fierro Loretta, Foresta Jessica, Forlenza Silvana, Fragetta Anna, Fucciolo Anna, Gabriele Francesca Paola, Gallo Antonietta, Galzerano Antonietta, Giordanelli Lucrezia, Giordano Francesca, Giuliano Tiziana, Gnazzo

Antonella (Gnznnl67p54d527n), Gnazzo Antonella (Gnznnl75t55h703y), Grasso Rosa, Greco Monica, Guarnieri Alessandro, Iacovazzo Giovannina Anella, Iaquina Monica, Iovine Damiana, Lamberti Restituta, Lauriello Alessandra, Lavorgna Anna, Lisi Sara, Loia Leonilda, Maiese Donato, Maiese Giuseppina, Maiese Paola, Manfredonia Mariacristina, Marchesani Laura, Marciano Gabriella, Marotta Lidia, Melillo Elisa, Messano Elena, Minasi Cristiana, Morinelli Sabina, Mosca Bianca, Musto Maddalena, Palazzo Caterina, Pannullo Gerardina, Passaro Iolanda, Peccerillo Luigi, Peduto Anna, Peduto Maria, Penza Rosamaria, Pepe Rosalia, Petrone Maria, Petrosino Cosimina, Piegari Margherita, Polito Annamaria, Ranauro Giuseppina, Reggina Teresa, Rizzo Giovanni, Roberto Maria Antonietta, Romeo Francesca, Ruggiero Antonella, Ruggiero Iolanda, Ruocco Giovanna, Russo Elena, Russomando Ernestina, Sarno Rita, Savastano Maria, Scalone Maria Veneranda, Scarpitta Dominga, Serenelli Giuseppina, Serra Giovanni, Sica Anella, Sirignano Annamaria, Tagliamonte Antonietta, Tedesco Lucia, Tesauo Ida, Tomeo Antonia, Torsiello Pasqualina, Troccoli Luisa, Urgo Delinda, Ventre Mariella, Vernacchia Angela, Viola Giovanna, Viola Maria Concetta, Viscido Ines, Volonnino Antonio, Zambrano Loredana, rappresentati e difesi dagli avvocati Debora Chiaviello C.F. CHVDBR77S62A717U, Marco Bianchini C.F. BNCMRC70S13H703E, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico

Regionale per la Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motivata;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.

d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO